

ALL. C

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020

CIG 7081476ADA

ART. 1 PRINCIPI GENERALI
ART. 2 OGGETTO
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
ART. 5 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
ART. 6 PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI
ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 8 DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 9 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 10 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA
ART. 12 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART. 13 VIGILANZA DELL’AMMINISTRAZIONE
ART. 14 INADEMPIENZE DELL’AGGIUDICATARIO E PENALITÀ
ART. 15 ESECUZIONE IN DANNO
ART. 16 SUBAPPALTO
ART. 17 INIZIO DEL SERVIZIO
ART. 18 STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21 PAGAMENTI
ART. 22 REVISIONE PREZZI
ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 25 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI ACCESSORI
ART. 26 ELEZIONE DI DOMICILIO
ART. 27 CONTROVERSIE
ART. 28 RINVIO
ART. 29 NORME FINALI

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Vezzano sul Crostolo, denominato di seguito per brevità COMUNE, nell'ambito dei servizi di accesso previsti dalla normativa vigente e tesi a facilitare e favorire la frequenza alle scuole primarie e secondarie di I grado, organizza ed eroga ai propri cittadini il servizio di trasporto scolastico.

Il Comune con l'obiettivo di favorire ed agevolare la partecipazione della popolazione scolastica alle iniziative, attività, eventi educativi, culturali e sportivi promossi dal Comune stesso o dalla competente Dirigenza Scolastica, integra il normale servizio di trasporto scolastico, individuato comunemente come trasporto casa – scuola – casa, con prestazioni aggiuntive tali da garantire i servizi di accesso scolastico e la possibilità di uscite didattiche come specificato negli articoli seguenti.

L'Unione Colline Matildiche, denominata di seguito per brevità UNIONE, è stazione appaltante per conto del Comune di Vezzano sul Crostolo.

ART. 2 - OGGETTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico, comprensivo delle prestazioni aggiuntive di seguito specificate, nel Comune di Vezzano sul Crostolo per il periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2020.

L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice (di seguito denominata anche semplicemente IMPRESA o AGGIUDICATARIO), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

I servizi oggetto dell'appalto non sono appaltabili singolarmente; la partecipazione implica l'obbligo di fornire tutte le attività ricomprese nel servizio.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere erogato con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 e 2019/2020.

Il relativo contratto decorrerà dal 1 settembre 2017 sino al 31 agosto 2020.

La data effettiva di avvio e conclusione del servizio verrà comunicata dal COMUNE all'AGGIUDICATARIO entro il 30 agosto di ogni anno scolastico ed in relazione ai calendari scolastici stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il COMUNE si riserva la facoltà di realizzare una procedura negoziata con l'AGGIUDICATARIO per la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori tre anni scolastici (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) ai sensi di quanto stabilito dall'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il COMUNE non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi di cui trattasi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l'appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario, non superiore ad un anno scolastico, all'ultimazione del nuovo procedimento di aggiudicazione del servizio.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione.

L'importo totale dell'appalto per l'intera durata contrattuale, anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 e 2019/2020, è fissato in **Euro 271.605,00** oltre ad I.V.A. di legge e così determinato:

- Trasporto casa – scuola – casa/attività curriculari **€ 267.300,00** (per Km presunti annui 32.000);
- Uscite didattiche **€ 2.400,00** (per Km presunti annui 300);
- Trasporto disabili **€ 255,00** (per n. 5 tratte presunte annue);
- Attività estive **€ 1.650,00** (per Km presunti annui 200)

La quantità delle prestazioni è puramente indicativa, non è impegnativa, essendo subordinata ad eventualità e circostanze non prevedibili (calendario ed orari scolastici annuali, iscrizioni dell'utenza, luoghi e tempi di

svolgimento di uscite didattiche ecc...); tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per il COMUNE.

I corrispettivi per i servizi oggetto di appalto saranno addebitati al Comune secondo le modalità indicate al successivo art. 21 applicando la percentuale di ribasso definita in sede di offerta economica.

ART. 5 CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico oggetto del presente appalto comprende:

- 1) Il **tragitto andata e ritorno da casa** a scuola per alunni residenti e/o frequentanti come meglio descritti nell'allegato al presente capitolato e precisamente l'Allegato 1 – Linee e percorsi del Comune.

Gli itinerari di percorso saranno definiti di concerto tra il COMUNE e l'AGGIUDICATARIO all'inizio di ciascun anno scolastico.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico di personale proprio e di una unità di personale dipendente del Comune di Vezzano sul Crostolo, inquadrato in Categoria B3, pos. Econ. B6, profilo autista, che verrà trasferito in comando alla ditta aggiudicataria per tutta la durata dell'affidamento e quindi sino al 31 agosto 2020, salvo eventuale proroga richiesta dal Comune.

Il personale comandato al di fuori del periodo di svolgimento del trasporto scolastico potrà essere utilizzato dall'AFFIDATARIO per altre tipologie di servizio.

Per il comando del proprio dipendente, il COMUNE chiederà il rimborso alla ditta aggiudicataria degli oneri sostenuti quantificabili in circa € 30.000,00 annui.

L'IMPRESA dovrà assicurare il servizio di trasporto scolastico, con mezzi e personale proprio, indicativamente nel periodo settembre/giugno di ogni anno di durata contrattuale, di norma in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle scuole del territorio. Indicativamente si prevede lo svolgimento del servizio per 35 settimane (210 giorni) annuali. In ogni caso l'IMPRESA dovrà fornire il servizio in qualunque momento sia richiesto dal COMUNE, anche se non corrispondente all'effettivo calendario scolastico o agli effettivi orari previsti per l'ordinaria attività didattica delle scuole.

In particolare l'AGGIUDICATARIO dovrà garantire il servizio di trasporto anche nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli esami di classe terza della scuola secondaria di I grado. In tali giornate verrà definito di concerto tra il COMUNE e l'APPALTATORE un itinerario ristretto relativo ai soli alunni iscritti al servizio durante l'anno.

Il servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa comprende:

- il trasporto di andata ovvero il tragitto casa – scuola con salita degli utenti presso i punti di raccolta individuati agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza;
- il trasporto di ritorno ovvero il tragitto scuola – casa con la salita degli utenti presso i plessi scolastici di appartenenza ed il percorso da effettuarsi a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal COMUNE. L'utente non può essere lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l'utente dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'AGGIUDICATARIO dovrà accompagnarlo successivamente al comando della Polizia Municipale.

Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal COMUNE.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

2) il **servizio di trasporto relativo alle attività curricolari** in orario scolastico e precisamente a titolo indicativo e non esaustivo, servizi di trasporto per attività motorie in palestra e attività presso la biblioteca comunale.

L'AGGIUDICATARIO svolgerà questi servizi con gli stessi mezzi utilizzati per il servizio di trasporto casa – scuola – casa e compatibilmente con gli orari del medesimo.

I percorsi per le attività curricolari previste in orario scolastico sono convenzionalmente stabiliti a circuito chiuso con inizio dal plesso scolastico interessato al servizio, proseguendo per il percorso correlato all'attività prevista e termine allo stesso plesso scolastico.

3) il **servizio di trasporto relativo alle uscite didattiche** previste in orario scolastico che il COMUNE andrà di volta in volta a richiedere.

Il servizio sarà effettuato con gli stessi scuolabus utilizzati nello stesso giorno per i servizi di trasporto di cui ai punti 1) e 2) e compatibilmente con gli orari dei medesimi.

4) **servizio di trasporto per studenti disabili:**

L'AGGIUDICATARIO dovrà effettuare il servizio di trasporto per studenti disabili residenti nel COMUNE e/o frequentanti i plessi scolastici del comune. Nel caso in cui non si renda possibile il trasporto degli stessi sugli scuolabus, l'IMPRESA dovrà utilizzare un veicolo attrezzato avente le caratteristiche descritte al successivo art. 8, concordando giorni di servizio, orari e percorsi con il Responsabile del Servizio Scuola e le famiglie degli utenti.

L'AGGIUDICATARIO dovrà inoltre attenersi ad ogni altra disposizione impartita dal Responsabile del Servizio Scuola.

5) **Programmazione ed esecuzione delle attività estive:**

L'affidatario s'impegna ad effettuare i servizi di trasporto per le attività estive o per i campi gioco organizzati nel periodo estivo, direttamente o indirettamente dal Comune.

I percorsi per le attività estive sono convenzionalmente stabiliti a circuito chiuso con inizio dal campo giochi interessato dal servizio, proseguendo per il percorso correlato all'attività prevista e termine allo stesso campo giochi.

7) **(eventuale) servizio di accompagnamento per trasporto scolastico scuole infanzia.**

La normativa vigente relativa al trasporto degli utenti frequentanti le scuole dell'infanzia prevede la presenza obbligatoria di un accompagnatore ai sensi del D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

Qualora sul servizio di accompagnamento trasporto scuole infanzia, attualmente in carico alle due scuole infanzia FISM presenti sul territorio comunale, emerga l'esigenza di svolgere il servizio di accompagnamento L'AGGIUDICATARIO dovrà assicurare la presenza dell'accompagnatore per il cui impiego verrà riconosciuto un rimborso orario da concordare.

Per gli accompagnatori non è richiesta la qualifica di autista mentre viene richiesta un'adeguata competenza nella relazione e comunicazione con i bambini e le famiglie.

8) **la gestione delle rette scolastiche:**

L'AGGIUDICATARIO dovrà gestire la fatturazione e la riscossione delle rette di trasporto dall'utenza sulla base delle tariffe deliberate dal Comune. Le rette per il trasporto scolastico saranno quindi rimosse dall'IMPRESA in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dal COMUNE stesso ai sensi dell'art. 1705 c.c., mediante l'invio delle fatture ai rispettivi indirizzi delle famiglie che usufruiscono del servizio.

L'AGGIUDICATARIO dovrà garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato di gestione e riscossione delle rette;

dovrà essere in possesso al momento di presentazione dell'offerta di un sistema SW che preveda la disponibilità per il COMUNE di un'interfaccia SW accessibile con un normale browser internet, username e password personalizzate per la verifica e il monitoraggio dell'attività di fatturazione e dei relativi pagamenti. Tale disponibilità deve essere dimostrata da apposita documentazione tecnica che ne descriva il funzionamento e documento contabile che ne attesti il possesso.

ART. 6 PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

Per il servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa verrà definito il Piano dei Trasporti Scolastici, di seguito denominato "PTS".

La definizione del PTS avverrà prima dell'inizio di ogni anno scolastico di concerto tra il Responsabile del Servizio Scuola ed il responsabile indicato dall'AGGIUDICATARIO.

Il COMUNE raccoglierà di anno in anno le richieste degli utenti che intendono avvalersi del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell'infanzia, primarie e delle scuole secondarie di I grado. Dette richieste verranno raccolte entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre successivo. Stante il programma annuale di attività, ogni anno l'AGGIUDICATARIO si impegna a:

- proporre al Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della lista degli aventi diritto predisposta dal COMUNE stesso, una bozza del PTS, composto dai percorsi, dai punti di raccolta, dagli orari di esercizio dei mezzi e dai plessi scolastici serviti;
- elaborare, di concerto con il Comune, entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna di una bozza del PTS, il Piano dei Trasporti Definitivo, approvato dal COMUNE medesimo.

Il PTS disciplinerà ed individuerà quanto segue:

- **L'utenza ammessa:** Il servizio potrà essere utilizzato esclusivamente dagli utenti iscritti ed autorizzati dal COMUNE, il quale potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;
- **Le linee del trasporto scolastico, casa – scuola – casa,** con indicati i relativi percorsi, orari, fermate ed utenza assegnata. Le suddette linee scolastiche prevedono:
 - > Orario di partenza;
 - > Successione delle fermate con indicati gli orari di passaggio dei mezzi;
 - > Orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;
 - > Caratteristiche minime del mezzo;
 - > Accompagnatore sulle linee che raccolgono utenti frequentanti le scuole dell'infanzia;
 - > In caso di allarme meteo per neve o strade ghiacciate, alcune fermate potranno subire delle variazioni;

Le linee del trasporto scolastico, casa – scuola – casa, del Comune di Vezzano sul Crostolo per l'anno scolastico 2017/2018 sono 2 (due) così come specificato nell'allegato 1) del presente capitolato.

Per i servizi di trasporto relativi alle attività curriculari in orario scolastico, l'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare i servizi di trasporto con gli stessi mezzi utilizzati per il servizio di trasporto casa – scuola – casa e compatibilmente con gli orari dello stesso servizio.

I percorsi per le attività curriculari previste in orario scolastico sono convenzionalmente stabiliti a circuito chiuso con inizio dal plesso scolastico interessato dal servizio, proseguendo per il percorso correlato all'attività prevista e termine allo stesso plesso scolastico.

I chilometri percorsi per il trasporto casa – scuola – casa e le attività curriculari previste in orario scolastico sono stimati in Km **32.000** annui.

L'AGGIUDICATARIO si impegna ad effettuare uscite didattiche che il Comune andrà a richiedere di volta in volta con un congruo anticipo secondo i parametri di seguito specificati:

- Servizi effettuati nei giorni e negli orari di attività scolastica con gli stessi scuolabus utilizzati, nello stesso giorno, per i servizi di trasporto di cui al punto 1) e 2) del presente articolo e compatibilmente con gli orari dei medesimi servizi:

1.1 entro il territorio comunale

1.2 entro una percorrenza chilometrica di **50** chilometri (da scuola a scuola).

I Km percorsi per il trasporto relativo alle uscite didattiche sono stimate in Km **300** annui.

L'AGGIUDICATARIO si impegna ad effettuare il servizio di trasporto per studenti disabili residenti nel COMUNE e/o frequentanti i plessi scolastici del Comune, concordando giorni di servizio, orari e percorsi con il responsabile del Servizio Scuola e le famiglie degli utenti.

Nel caso in cui il servizio di trasporto per studenti disabili residenti nel COMUNE e frequentanti i plessi scolastici del Comune non possano essere effettuati con gli stessi mezzi utilizzati per il servizio casa – scuola – casa, dovranno essere svolti con un mezzo attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina ed un autista, specificatamente destinati allo scopo. Verrà definita di concerto la programmazione degli orari di andata e ritorno dal plesso scolastico di riferimento.

Le tratte presunte per il trasporto disabili sono stimate in un numero pari a **15**.

L'AGGIUDICATARIO si impegna ad effettuare i **servizi di trasporto per le attività estive** o per i campi gioco organizzati nel periodo estivo, direttamente o indirettamente, dal COMUNE

I Km percorsi per il trasporto relativo alle attività estive sono stimate in Km **200** annui.

L'AGGIUDICATARIO si impegna a gestire la fatturazione e la riscossione delle rette di trasporto dalle famiglie degli utenti effettivamente iscritti sulla base delle tariffe deliberate dal COMUNE. Le rette per il trasporto scolastico saranno quindi rimosse dall'IMPRESA in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dal Comune stesso ai sensi dell'art. 1705 c.c., mediante l'invio delle fatture ai rispettivi indirizzi delle famiglie che usufruiscono del servizio.

Le rette dovranno essere pagate dagli utenti in maniera anticipata rispetto alla fruizione del servizio.

L'AGGIUDICATARIO provvederà, decorsi 30 gg dalla scadenza del pagamento della rata del servizio, all'invio dell'avviso bonario di sollecito.

Decorso il termine assegnato per il pagamento di 90 gg e previa comunicazione al COMUNE, l'AGGIUDICATARIO provvederà ad attivare il procedimento di riscossione coatta ai sensi di legge.

L'AGGIUDICATARIO è inoltre tenuto a rendere precisa rendicontazione riepilogativa dei solleciti e delle procedure attivate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il COMUNE (mandante), al termine di ogni periodo di fatturazione delle rette a carico degli utenti, fatturerà all'AGGIUDICATARIO un importo corrispondente a quello fatturato dallo stesso (mandataria) per le rette a carico degli utenti.

Le fatture emesse dal COMUNE a titolo di rette per il servizio di trasporto scolastico, dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla loro emissione ed il COMUNE, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria, potrà compensarle con eventuali crediti vantati dalla stessa impresa aggiudicataria nei confronti del Comune stesso.

Resta inteso che tutti i rischi sui crediti relativi alle rette addebitate agli utenti rimangono a carico dell'AGGIUDICATARIO.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'AGGIUDICATARIO è tenuto a dichiarare, prima dell'inizio del servizio, di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi, della viabilità, delle modalità di esecuzione, nonché di tutte le condizioni generali e particolari del servizio stesso e di poterlo svolgere correttamente in ogni sua parte.

I percorsi potranno subire modifiche per giustificati motivi dell'utenza o del COMUNE, attraverso la definizione di ulteriori punti di raccolta o mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso. In tal caso sarà cura del COMUNE comunicare tempestivamente all'AGGIUDICATARIO le modifiche richieste e concordare con essa le variazioni al PTS.

Se le variazioni dei percorsi non dovessero comportare alcuna modifica strutturale relativamente al numero dei mezzi e dei conducenti previsti per l'espletamento del servizio, ma solo una variazione chilometrica contenuta entro un range compreso tra un - 2% e + 2%, non si procederà ad alcun adeguamento del corrispettivo annuo.

Qualora, invece, le eventuali modifiche dei percorsi dovessero comportare una variazione dei chilometri annui percorsi oltre il limite del 2% rispetto al numero di chilometri annui previsti o modifiche strutturali relativamente al numero di mezzi e conducenti previsti per l'espletamento del servizio il corrispettivo di cui all'art. 4 del presente capitolato sarà rivisto nel seguente modo:

Km percorsi oltre il 2% = € 0,55 + I.V.A. al chilometro in aumento del corrispettivo, per ogni km oltre il numero di chilometri annui previsti, maggiorato del 2%.

Km percorsi sotto il 2% = € 0,55 + I.V.A. al chilometro in diminuzione del corrispettivo, per ogni km sotto il numero di chilometri annui previsti, diminuito del 2%.

Nel caso in cui dovesse rendersi necessario un numero di scuolabus e autisti superiori o inferiori ai due previsti, il costo dei servizi verrà ricalcolato secondo i criteri individuati nel successivo art. 22.

Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico ed extrascolastico nonché dei vincoli e delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione committente.

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- Legge n.218 del 11/8/03 e Regolamento CE n. 1071 del 21/10/09 sulle norme per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada;
- L. R. Emilia Romagna n.30 del 2/10/98 di disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, successiva modifica n.29 del 21/12/07 sul trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente e regolamento regionale per esercizio attività di noleggio con conducente n.3 del 28/12/09 e s.m.i.;
- Direttiva del 20 novembre 2001 n.2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
- D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- D.M. 01/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus";
- L. R. 28/12/09 n.26/01 sul Diritto allo Studio.

L'AGGIUDICATARIO è tenuto ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.

I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n.146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico"; pertanto l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti del D.P.C.M. 27/01/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

E' fatto obbligo all'AGGIUDICATARIO di svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dal PTS, dal presente capitolato d'oneri, dal contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dal Responsabile del Servizio Scuola.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza degli utenti; in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà utilizzare per la salita e la discesa degli utenti gli spazi appositi. All'arrivo alla scuola il trasportatore ha l'obbligo di controllare che gli utenti entrino nel cortile della scuola e che vi sia presente personale, insegnanti o ausiliari, per la presa in carico. Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi il trasportatore è tenuto ad attenderne l'apertura, trattenendo gli utenti sullo scuolabus.

E' fatto obbligo all'AGGIUDICATARIO di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause imprevedute ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il COMUNE dovrà darne preventiva comunicazione via fax/mail o, in casi eccezionali, per le vie brevi (tel/sms).

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente, malessere temporaneo dell'autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'appaltatore è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

I servizi di cui al presente capitolato potranno essere sospesi in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili (consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura della scuola, assemblee sindacali della scuola ecc.), con comunicazione di norma entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti.

In caso di sciopero o di assemblee sindacali nei vari plessi scolastici, che comportino una sospensione totale o parziale delle lezioni, gli orari del servizio di trasporto scolastico o l'effettuazione di uscite didattiche potranno subire variazioni, previa comunicazione all'IMPRESA da parte del COMUNE, di norma entro 24 (ventiquattro) ore precedenti.

ART. 8 – DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'AGGIUDICATARIO dovrà disporre o impegnarsi ad attivare prima dell'inizio del servizio una sede organizzativa e una o più rimesse (la sede e la rimessa dei mezzi possono coincidere) ad una distanza non superiore a 35 chilometri dalla sede municipale del COMUNE. Nel caso di sede e/o rimessa/e già a disposizione della ditta, la stessa dovrà fornirne l'indirizzo preciso.

Le rimesse dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Regionale (Emilia Romagna) 28/12/2009 n. 3.

L'AGGIUDICATARIO dovrà indicare il nominativo di un referente responsabile, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia conoscenza del territorio del COMUNE e che si occupi della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con il competente ufficio comunale. Il nominativo dovrà essere trasmesso al COMUNE prima dell'inizio del servizio e dovrà tempestivamente essere comunicata ogni sostituzione.

L'AGGIUDICATARIO dovrà inoltre garantire per tutto l'arco temporale di effettuazione dei servizi la presenza o la pronta reperibilità di propri operatori al fine di poter apportare tempestivamente, in caso di necessità, le necessarie modifiche al programma di trasporto giornaliero, tramite comunicazione telefonica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica effettuata dal competente ufficio comunale. In particolare ogni autista impiegato sui mezzi dovrà essere dotato di un telefono cellulare al quale poter essere contattato. All'inizio di ogni anno scolastico l'IMPRESA dovrà comunicare nome e recapito telefonico del cellulare di ciascun autista impiegato sui diversi mezzi, in modo da garantire la costante ed immediata reperibilità durante tutto l'arco temporale di svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato. Dette informazioni dovranno essere immediatamente aggiornate in caso di variazioni.

L'AGGIUDICATARIO è tenuto, all'inizio del servizio, a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza.

L'AGGIUDICATARIO si impegna inoltre a far partecipare i propri autista e/o, a seconda delle necessità, il referente per l'organizzazione del servizio e/o il responsabile dell'appalto, su semplice richiesta, ad incontri disposti dal COMUNE per le attività di programmazione, organizzative e gestionali inerenti il presente appalto, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente (il tempo/uomo necessario per questi incontri è compreso nel prezzo offerto, in quanto verrà liquidato il solo corrispettivo per i servizi di effettivo trasporto).

L'AGGIUDICATARIO dovrà informare tempestivamente il COMUNE di eventuali inconvenienti o incidenti che si dovessero verificare durante l'effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto che abbia coinvolto il/i mezzo/i e/o i terzi e/o gli utenti (anche per consentire al servizio comunale competente di adottare i provvedimenti conseguenti che si rendessero eventualmente necessari), nonché per quanto concerne l'eventuale interruzione, sospensione o variazione del servizio.

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o altri casi di forza maggiore, dovranno essere effettuate le necessarie deviazioni dei percorsi per garantire comunque l'espletamento del servizio.

In caso di controversie con gli utenti, le loro famiglie, gli insegnanti o terzi in genere, l'AGGIUDICATARIO dovrà darne immediata, precisa e circostanziata comunicazione al COMUNE, che è il soggetto deputato alla loro risoluzione.

Imprese di trasporto

L'AGGIUDICATARIO deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto di viaggiatori su strada ed in particolare di quanto previsto dalla Legge n. 218 del 11/8/03 e dal Regolamento CE n. 1071 del 21/10/09.

Le imprese di trasporto con sede nel territorio della Regione Emilia Romagna devono essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 26 bis della L. R. Emilia Romagna 02/10/1998 n. 30 ed essere iscritti al registro delle imprese previsto dall'art. 26 ter della stessa L.R. rilasciata in data anteriore alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Le imprese di trasporto con sede fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna devono essere in possesso di analogo titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente competente per legge e attestazione dello stesso ente di conferma della validità del titolo autorizzativo, rilasciata in data anteriore alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Inoltre, considerato che i servizi di cui alla presente gara hanno carattere continuativo e la loro esecuzione prevede necessariamente una stabile organizzazione dell'impresa sul territorio (rimessa, mezzi di trasporto, autisti, ecc,) devono essere in regola con quanto previsti al comma 8 dell'art. 13 del regolamento regionale per esercizio attività di noleggio con conducente n. 3 del 28/12/09.

Caratteristiche degli automezzi

Tutti gli automezzi dovranno avere caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti per i servizi richiesti dal presente appalto ed essere in regola con ogni disposizione vigente in tema di autoveicoli adibiti al trasporto scolastico. L'AGGIUDICATARIO dovrà conformarsi a tutte le prescrizioni di legge, regolamentari, ecc., che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno, indicante il servizio di trasporto scolastico del Comune di Vezzano sul Crostolo.

Gli automezzi utilizzati devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

- rispondere ai requisiti come individuati dall'art. 1 del D.M. 31.1.1997 e s.m.i. e devono essere rispondenti a quanto contenuto all'interno della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997, in particolare agli articoli 1 (veicoli da adibire al trasporto scolastico) e all'art. 2 (utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico);

- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli; l'IMPRESA ha l'obbligo di assicurare ogni automezzo impiegato nel servizio contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli stessi, secondo quanto disposto dal D.L. 205/2009 – Codice delle Assicurazioni - TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI - CAPO I - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - Art. 122 (Veicoli a motore);
- gli automezzi, inoltre, devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 285/92;
- tutti i veicoli devono essere rispondenti a caratteristiche minime di emissione Euro 4 ovvero di categoria inferiore, ma dotati di dispositivi di riduzione della massa di particolato che li inquadrano; ai fini di questo specifico inquinamento, nella categoria euro 5;
- tutti i veicoli devono essere stati immatricolati per la prima volta in data non anteriore al 01/01/2005;
- gli automezzi devono essere perfettamente puliti almeno con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta si renda necessario per rendere il servizio alle migliori condizioni possibili.

Mezzi utilizzati per il trasporto

I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere di esclusiva proprietà del concessionario o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità.

L'AGGIUDICATARIO dovrà garantire sempre una dotazione di mezzi funzionanti tale da assicurare il servizio oggetto del presente appalto, e cioè un numero di mezzi pari alle linee di trasporto previste all'interno del Piano dei Trasporti Scolastici indicato all'art. 6, n. 2 (due) scuolabus (n.1 scuolabus con almeno 50 posti utili, n.1 scuolabus con almeno 40 posti utili), e n.1 veicolo attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina provvisto di pedana di sollevamento con una portata non inferiore a 250 kg ed almeno 2 posti carrozzina.).

Atteso che il presente capitolato stabilisce che l'AGGIUDICATARIO abbia a disposizione mezzi di riserva per sostituzioni improvvise o programmate, lo stesso dovrà dimostrare di avere la disponibilità di almeno altre due scuolabus di cui uno con almeno 50 posti utili e l'altro con almeno di 40 posti utili, e di un altro autoveicolo attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina provvisto di pedana di sollevamento con una portata non inferiore a 250 kg ed almeno 2 posti carrozzina.

I mezzi di riserva dovranno essere disponibili presso la rimessa di cui al presente articolo.

Gli scuolabus dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi in servizio di noleggio con conducente, dovranno essere rispondenti alle norme dettate dal Decreto 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", dalla successiva Circolare D.G. n. 23 del 1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dal Codice della Strada, nonché corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 1977 e s.m.i.

Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti ed in ordine. Il COMUNE si riserva la facoltà di visionarli a sua discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.

Il COMUNE si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi documento attestante il rispetto della disciplina che regola l'esercizio del trasporto scolastico per quanto attiene l'idoneità e le caratteristiche dei mezzi, nonché l'adempimento degli obblighi assicurativi.

L'AGGIUDICATARIO è responsabile integralmente e senza alcuna riserva, eccezione o facoltà di rivalsa nei confronti del COMUNE, per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero verificarsi, a causa e/o in occasione dell'esecuzione del servizio, a persone o cose.

In ogni caso, per ottenere il rimborso di qualsiasi spesa effettuata o il risarcimento di qualsiasi danno sofferto in dipendenza del comportamento inadempiente dell'AGGIUDICATARIO, il COMUNE potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti di quest'ultima o sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Il COMUNE è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante da eventuali infrazioni al Codice della Strada od inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto di persone.

L'AGGIUDICATARIO, per ogni e qualsiasi variazione che intendesse apportare per qualsiasi ragione in ordine ai mezzi di trasporto, dovrà richiedere autorizzazione al COMUNE interessato il quale, a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare o non autorizzare la variazione richiesta.

Il parco mezzi assegnato al servizio in sede di offerta dovrà rimanere tendenzialmente lo stesso per tutta la durata dell'appalto, fatte salve comprovate cause di forza maggiore ovvero per intervenuta usura dei mezzi, per comprovate necessità organizzative o per richieste del COMUNE.

L'AGGIUDICATARIO dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto sempre inalterate le caratteristiche e lo standard di qualità indicate.

Tutti i mezzi di servizio, compresi quelli di riserva, dovranno riportare la denominazione dell'impresa aggiudicataria scritta in modo ben leggibile sulle fiancate

Personale addetto alla guida degli automezzi

Tutti gli autisti dei mezzi adibiti al servizio dovranno essere muniti di patente di guida e della CQC valide per la conduzione del mezzo assegnato e di tutti gli altri requisiti di legge. Il personale addetto alla guida degli automezzi dovrà essere in numero uguale almeno a quello dei mezzi previsti in servizio effettivo, oltre ad almeno 2 riserve, così che all'occorrenza possa essere sostituito immediatamente l'autista assente. Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio ed ha l'obbligo di non fumare sul mezzo di trasporto anche in assenza degli utenti.

L'AGGIUDICATARIO si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, a retribuirlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo di lavoro di categoria dichiarato in sede di gara, ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi e, più in generale, l'appaltatore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il COMUNE da ogni responsabilità.

L'AGGIUDICATARIO dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto "unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate" ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzione di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere iniziative atte ad evitare ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente.

Il COMUNE si riserva:

- a) il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;
- b) il diritto di richiedere all'appaltatore, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio;
- c) il diritto di richiedere all'appaltatore, previo contraddittorio fra le parti, di sostituire immediatamente quegli operatori che dovessero risultare inadatti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, in circostanze documentate con particolare riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto

nei confronti degli utenti. In tal caso l'aggiudicatario deve procedere all' immediata sostituzione pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14.

Tutto il personale autista dovrà avere un'esperienza di lavoro, documentata alla guida di mezzi analoghi a quelli destinati dall'AGGIUDICATARIO al servizio.

L'IMPRESA, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dovrà consegnare ai COMUNI l'elenco degli autisti destinati al servizio comprensivo del personale di riserva disponibile per le sostituzioni corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC e sarà tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione che intenda apportare. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire per gli stessi continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

A tal proposito, considerato che la durata di un anno scolastico è di circa 205 giorni lavorativi, gli autisti destinati a svolgere con continuità il servizio dovranno essere assunti con contratti ed orari di lavoro che garantiscano la loro costante presenza per tutto il periodo. Viene pertanto esclusa, per questi stessi autisti, la possibilità di applicare contratti di lavoro di tipo job on call – intermittente – a chiamata.

Quest'ultima tipologia di contratto (job on call – intermittente – a chiamata) viene consentita esclusivamente per gli autisti di riserva. Oltre all'elenco nominativo degli autisti, l'appaltatore dovrà consegnare al COMUNE, per ognuno di essi, i turni di lavoro giornalieri e settimanali (intesi come ore di lavoro retribuite) calcolati tenendo conto della programmazione del servizio di trasporto scolastico casa – scuola – casa e del servizio per attività , di altri servizi a carattere continuativo (servizi di trasporto in palestra per attività curricolari) e delle condizioni di calcolo delle ore di lavoro previste nel CCNL dichiarato in sede di gara.

Ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

Per ognuno degli autisti impegnati nei servizi è richiesto certificato penale del casellario giudiziale rilasciato ai sensi del Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n.39 contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.

I dipendenti dell'AGGIUDICATARIO sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti redatto dal COMUNE ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

Fatte salve le sanzioni stabilite dalla Legge, i dipendenti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dovranno essere allontanati immediatamente dal servizio.

Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa dallo scuolabus. La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale della scuola nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola o dei genitori o loro delegati alla fermata per il ritorno a casa.

Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale della scuola e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello e/o portone d'ingresso, entrano a scuola.

Il conducente deve, inoltre, esercitare la vigilanza sino a quando non intervenga quella dei genitori o di un loro delegato.

In caso di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'impresa aggiudicataria dovrà accompagnarlo successivamente al comando della Polizia Municipale del COMUNE interessato.

La ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- sia munito di distintivo di riconoscimento;
- consegna immediatamente al Responsabile del Servizio Scuola o allo stesso plesso scolastico, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
- segnali subito al Responsabile del Servizio Scuola eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- eserciti la vigilanza sui trasporti sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori.

Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.50/2016, in considerazione delle caratteristiche dei servizi da erogare e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il COMUNE inserisce nella lexspecialis di gara la seguente clausola sociale, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto dell'appalto:

In caso di aggiudicazione dell'appalto ad un operatore economico diverso dall'attuale gestore, il nuovo affidatario si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno con l'Appaltatore subentrante, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle attualmente occupate, secondo quanto previsto dai C.C.N.L. di categoria vigenti.

Il COMUNE di Vezzano sul Crostolo ha alle proprie dipendenze un'autista con contratto di 36 ore settimanali e un costo annuo di circa € 30.000. Il COMUNE trasferirà in comando all'aggiudicatario il proprio dipendente, da destinare all'esecuzione del servizio di trasporto scolastico dello stesso comune, fino al termine della scadenza del contratto, mesi estivi compresi. In caso di assenze dal lavoro del dipendente del comune di Vezzano sul Crostolo, per malattia, infortunio, ferie, ecc. l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sua sostituzione con proprio personale e con oneri e spese a proprio carico.

Qualità del servizio

Data la particolare delicatezza che riveste il servizio affidato, l'aggiudicatario si impegna a garantire la qualità dello stesso attraverso azioni obbligatorie, che saranno contenute in una relazione da presentare in sede di offerta ed in particolare:

- Dettagliata modalità di intervento, tempestivo, funzionale all'immediato ripristino e adeguato alla situazione, da approntare nei diversi casi possibili di interruzione imprevista del servizio in corso d'opera o per disfunzioni varie e contrattempi; previsione, inoltre, nei casi descritti, di avviso immediato del competente Ufficio Comunale e dove opportuno celere comunicazione alle famiglie degli utenti di eventuali ritardi o altro mediante il telefono o altro strumento idoneo.
- Piano preventivo di manutenzione ordinaria degli automezzi (cambio gomme, freni, pulizia etc.), modalità di interventi di manutenzione e riparazione straordinarie, indicando se effettuati presso officine di proprietà o altro.
- Controlli periodici da parte di personale della ditta sui mezzi destinati ai trasporti scolastici per verificare presenze e comportamenti degli iscritti al servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del servizio; in particolare restano di competenza comunale:

- l'individuazione delle fasce orarie del servizio, il calendario di svolgimento del servizio e le eventuali sospensioni dello stesso;
- la raccolta delle iscrizioni al servizio, la determinazione degli ammessi e dei non ammessi e la loro trasmissione annuale;
- le eventuali sospensioni degli utenti dal servizio da comunicare all'aggiudicatario in corso d'anno;
- la determinazione delle rette da porre a carico degli utenti e da comunicare all'aggiudicatario;
- la risoluzione delle controversie tra ditta, utenti, famiglie, insegnanti e terzi in genere;
- la corresponsione dell'importo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 del presente capitolato e dalla normativa vigente.

ART. 10 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto specificatamente indicato negli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'AGGIUDICATARIO tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione dei servizi di cui al presente capitolato che non risultino espressamente a carico del COMUNE, nonché le eventuali proposte di cui l'IMPRESA si sia assunta l'onere in sede di offerta.

In particolare sono a carico dell'AGGIUDICATARIO:

- tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, ecc.;
- tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza nel lavoro;
- le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa e incondizionata del rischio di gestione del servizio;
- nei confronti del personale dipendente, l'applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse;

L'AGGIUDICATARIO sarà unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso il COMUNE quanto verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati durante l'esecuzione dei servizi per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

L'AGGIUDICATARIO è inoltre responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale, o che possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari del COMUNE e le ordinanze sindacali), aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto, comprese le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse ai servizi oggetto del presente capitolato.

L'IMPRESA si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il COMUNE da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'IMPRESA risponde interamente per ogni difetto dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare; la stessa si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione dei mezzi.

Il COMUNE rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'IMPRESA si intenderà inoltre obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilanza dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso della durata del contratto, esonerando esplicitamente il COMUNE dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto.

L'AGGIUDICATARIO assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

L'AGGIUDICATARIO s'impegna ad assicurare comunque il servizio di trasporto scolastico, così come definito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata, anche in presenza di causa pendente fra lo stesso ed il COMUNE.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'IMPRESA è tenuta a prestare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 cc.2 e 3 del D.Lgs 50/2016, valevole per l'intera durata del contratto ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.

Per tutte le condizioni e modalità si fa espresso rinvio a quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'IMPRESA dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal COMUNE.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI ASSICURATIVI.

È a carico dell'AGGIUDICATARIO ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. L'AGGIUDICATARIO prima dell'inizio del servizio dovrà consegnare al COMUNE le seguenti polizze assicurative, con specifico riferimento al presente appalto, stipulate con una primaria compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, che dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata contrattuale:

- a copertura della responsabilità civile automezzi (RCA): massimale unico per sinistro e per mezzo non inferiore a 12 milioni di Euro, ferma restando l'intera responsabilità della ditta anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati; recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati. La polizza assicurativa deve dare copertura per il numero dei posti omologati;

- a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT), a ulteriore garanzia, completamento ed integrazione per tutte le prestazioni non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi, ivi compresi i danni agli utenti, per i danni sofferti dagli stessi e non rientranti nell'ambito di operatività della garanzia RCA, compresi i danni in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato, a beni mobili ed immobili di proprietà comunale, e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che il COMUNE viene considerato "terzo" a tutti gli effetti, con massimale minimo di:

- 4 milioni di Euro per sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con il limite di 4 milioni di Euro per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di 4 milioni di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);
- 4 milioni di Euro per sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, con il limite di 2 milioni di Euro per ogni infortunato, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).
L'anzidetta polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori che, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, prestano la loro opera a qualunque titolo per conto della ditta appaltatrice.

I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

Restano ad esclusivo carico dell'IMPRESA gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.

ART. 13 - VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Il COMUNE si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, attraverso il proprio responsabile del Servizio Scuola, o suo delegato, ai controlli ritenuti necessari relativamente all'andamento del servizio, al parco mezzi e al personale impiegato.

Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti all'AGGIUDICATARIO dal presente capitolato e il Comune potrà disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, ecc. In nessun caso l'espletamento di tali funzioni può essere invocato dall'AGGIUDICATARIO o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione di responsabilità.

Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, con funzioni di vigilanza e controllo ha libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. L'AGGIUDICATARIO ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla documentazione dell'IMPRESA relativa alla gestione del servizio, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART. 14 - INADEMPIENZE DELL'AGGIUDICATARIO E PENALITA'

L'AGGIUDICATARIO è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento.

Salvo quindi più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e/o dagli altri articoli del presente capitolato, qualora al COMUNE risultino inadempienze di qualsivoglia natura, inosservanze del capitolato, circostanze che possano causare disservizio o disagio agli utenti, imputabili alla responsabilità dell'appaltatore, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto. Nel caso in cui dall'inadempienza possa derivare alla ditta l'applicazione di una penale, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione da parte della ditta entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui il COMUNE valuti non accolte le controdeduzioni presentate dalla ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In questo caso, nel termine dei successivi 15 giorni dal ricevimento della controdeduzione, il COMUNE comunicherà alla ditta l'applicazione della sanzione e l'ammontare della penale. L'IMPRESA è tenuta a dedurre l'importo della penale dalla prima fattura utile.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione ai sensi dell'art. 20, all'IMPRESA, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) per ogni singola infrazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni con la relativa sanzione:

-mancato rispetto dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il COMUNE € 100,00;

- trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo € 100,00;
- mancato rispetto degli orari, fatti salvi i casi di forza maggiore € 400,00;
- trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti € 500,00;
- sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno € 500,00;
- per infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive, € 1.000,00;
- mancata o insufficiente vigilanza al momento dell'affidamento dei ragazzi trasportati al personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati € 1.000,00;
- infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolare gravità, € 1.500,00;
- mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell'offerta tecnica, € 1.500,00;
- utilizzo di automezzo non idoneo € 5.000,00;

Per l'applicazione delle penali di cui trattasi, in caso di inadempienza da parte dell'IMPRESA, il COMUNE potrà rivalersi sulla garanzia, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

Se l'IMPRESA sarà sottoposta nell'arco di un anno a n.3 (tre) penali o se nell'arco dell'intera durata contrattuale la stessa verrà sottoposta al pagamento, da parte del COMUNE, di sei penali, sarà facoltà del COMUNE stesso risolvere il contratto.

Per l'accertamento dell'inadempienza il COMUNE potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti, dal dirigente scolastico e dal personale scolastico.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'IMPRESA si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, il COMUNE avrà facoltà di richiedere ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'IMPRESA.

Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati al COMUNE e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. - 16 SUBAPPALTO

L'intendimento di avvalersi di eventuali subappalti deve essere espresso all'atto dell'offerta nei modi di legge, pena l'inammissibilità del ricorso al subappalto stesso.

ART. 17 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'AGGIUDICATARIO dovrà iniziare l'effettivo servizio di trasporto, anche nelle more della stipula del contratto e/o dell'aggiudicazione definitiva, il giorno d'inizio dell'attività didattica stabilita dal calendario scolastico delle scuole del territorio e comunicata dal COMUNE entro il 30 agosto di ogni anno scolastico. In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico, trattandosi di servizio volto a favorire l'accesso scolastico ed il diritto allo studio dei minori coinvolti, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 32 c. 8, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. - 18 STIPULA DEL CONTRATTO

Il COMUNE, dopo la presa d'atto del risultato di gara, procederà alla stipula del contratto con l'AGGIUDICATARIO con il quale verrà regolamentata la fornitura del servizio secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata.

L'importo del contratto da stipulare con il COMUNE contraente sarà determinato dall'importo del presente appalto al netto del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a base d'asta.

L'AGGIUDICATARIO è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto per l'affidamento in appalto dei servizi del presente capitolato e resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte del Comune.

L'aggiudicatario è comunque tenuto ad iniziare il servizio anche in pendenza dell'avvenuta stipula, nella data indicata dal COMUNE.

Qualora l'AGGIUDICATARIO ricusi di stipulare il contratto nei termini stabiliti o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente; nel qual caso il COMUNE si riserva la facoltà di procedere, previa diffida, all'aggiudicazione ad altro offerente e di adire le vie legali.

Il Comune inoltre si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti, le procedure, le attività inerenti l'affidamento in questione e ad esso necessari e dipendenti abbiano conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge. La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.

ART. 19 - CESSIONE

E' vietato cedere anche parzialmente i servizi, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al COMUNE e fatti salvi i maggiori danni accertati. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il COMUNE.

Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art.106 c.2 lett.d) n.2 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi contrattuali il COMUNE si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'IMPRESA, nei tempi, modi e condizioni previsti nel contratto e fatto comunque salvo quanto già disposto in precedenti articoli del presente capitolato. Possono costituire causa di risoluzione, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia e fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli del presente capitolato:

- 1) la cessione in tutto o in parte dell'appalto di cui al presente capitolato;
- 2) il ricorso al subappalto non dichiarato in sede di offerta;
- 3) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al COMUNE;
- 4) l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del COMUNE volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- 5) pregressa applicazione di almeno 3 penali in un anno;
- 6) il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto;
- 7) frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 8) violazione dell'obbligo di permettere al COMUNE di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- 9) ripetuto mancato rispetto delle condizioni offerte;
- 10) mancato svolgimento dei servizi richiesti, in tutto o in parte;
- 11) irregolarità amministrative e/o contabili che compromettano la regolare esecuzione del servizio;
- 12) mancata regolarizzazione della posizione dell'IMPRESA, in caso di mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari previsti per legge;
- 13) morte dell'appaltatore, qualora l'Amministrazione non reputi opportuno continuare il rapporto con gli eredi;
- 14) dichiarazione di fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell'IMPRESA, ovvero sottoposizione della stessa ad atti di sequestro e/o pignoramento;
- 15) mancato assolvimento agli obblighi assicurativi di cui al presente capitolato;

16) gravi violazioni alla legislazione vigente sulla sicurezza e salute sul lavoro e sulla tutela ambientale.

Ravvisata la sussistenza di una delle cause di risoluzione sopra descritte, il COMUNE la contesterà per iscritto alla controparte, che avrà dieci giorni di tempo per produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine e ritenuto di non accogliere le eventuali controdeduzioni, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa, l'IMPRESA incorre nella decadenza dall'affidamento del servizio quando venga a perdere i requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

La risoluzione del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva prestata per l'esecuzione del contratto, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dal COMUNE, nonché il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che lo stesso deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra/e ditta/e. In caso di scioglimento del contratto, l'IMPRESA è comunque tenuta a proseguire l'incarico fino a nuova assegnazione.

ART. 21 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'AGGIUDICATARIO per il servizio di trasporto casa – scuola – casa e per le attività curriculari previste in orario scolastico di cui al presente capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi.

Le fatture, di importo corrispondente ad 1/10 del corrispettivo annuo definito in sede di aggiudicazione, saranno emesse dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno scolastico.

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'AGGIUDICATARIO per il servizio relativo alle uscite didattiche e al trasporto per studenti disabili di cui al presente capitolato verrà effettuato a misura e a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, applicando la percentuale di ribasso definita in sede di offerta economica.

Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal COMUNE tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti.

Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al COMUNE e riporteranno tutte le indicazioni richieste per l'accettazione delle fatture elettroniche.

Il codice univoco del COMUNE destinatario delle fatture elettroniche è: **UFZV9R**.

Si informa altresì che il COMUNE rientra nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa.

Il COMUNE provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico del aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI

Per ogni anno di durata dell'appalto successivo al primo, è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del committente ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.a) del D.Lgs 50/2016.

Non verranno concessi aumenti retroattivi e la mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del corrispettivo vigente.

L'aggiornamento del corrispettivo sarà automaticamente riconosciuto quando le modifiche dei percorsi dovessero comportare una variazione dei chilometri annui percorsi oltre il limite del 2% rispetto al numero di chilometri annui previsti così come individuato nell'art. 7 del presente capitolato.

L'AGGIORNAMENTO del corrispettivo sarà riconosciuto proporzionalmente quando le modifiche dei percorsi dovessero comportare modifiche strutturali relativamente al numero di mezzi e conducenti previsti per l'espletamento del servizio così come individuato nell'art. 7 del presente capitolato.

ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AGGIUDICATARIO con la stipula del contratto relativo al presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'AGGIUDICATARIO per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. A tale fine il personale dell'IMPRESAa Ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003. Tale obbligo si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI ACCESSORI

Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti ed accessorie, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) la Ditta appaltatrice elegge domicilio legale nella Provincia di Reggio Emilia.

ART. 27 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il foro di Reggio Emilia.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali in materia di trasporto scolastico, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

La ditta appaltatrice è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

ART. 29 - NORME FINALI

Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nel presente capitolato potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti. Il Comune di Vezzano sul Crostolo si riserva la facoltà di rivedere il presente Capitolato apportando modifiche od integrazioni per sopraggiunti fatti o per ovviare ad inconvenienti durante l'espletamento del servizio o per apportare migliorie al servizio stesso.